CAMERA DEI DEPUTATI N. 3800

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STORACE

Nuove norme in materia di esercizio della medicina legale

Presentata il 3 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La medicina legale, branca specialistica della medicina che studia la persona umana, fisica e giuridica nei suoi rapporti con il diritto, ha insita in se stessa una parte giuridica che mira alla conoscenza ed alla soluzione dei problemi generali, alla elaborazione del materiale occorrente all'opera legislativa, alla segnalazione di eventuali deficienze del diritto codificato, alla creazione di nuovi istituti giuridici, in una parola il complesso di tutta quella attività dottrinale e critica che concorre alla formazione del diritto.

Su tali premesse corre l'obbligo richiamare l'attenzione sulla figura dello specialista in medicina legale che quotidianamente mette insieme quanto acquisito in quattro anni di specializzazione, dopo il regolare corso di laurea in medicina e chirurgia, per coniugare diritto e medicina a tutela dello Stato e del cittadino.

Nel mentre, però, tutte le altre branche della specialistica trovano la propria specificità applicativa, dai più si ritiene che la medicina legale possa essere svolta da chiunque, atteso che un errore o più errori non determineranno danno alla persona con relativi risvolti penali e civili, ma essi non considerano, volontariamente, che di certo si determineranno danni allo Stato e/o al cittadino.

La legge di riforma sanitaria, la n. 833 del 1978, ebbe a prevedere che le unità sanitarie locali dovessero provvedere in particolare agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale.

Tale norma legislativa è stata di certo mal applicata proprio perché si ignora l'importanza della disciplina.

Tutti gli sforzi sembravano destinati al successo allorquando la Commissione sanità del Senato della Repubblica propose,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 463-B, con riferimento all'articolo 1, di impegnare il Governo a tener conto dell'esigenza di istituire, nell'ambito delle costituende aziende infraregionali, appositi servizi di medicina legale ai quali attribuire le funzioni di cui agli articoli 14, terzo comma, lettera *q)*, e 19, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

Il Governo, purtroppo, ebbe a porre la fiducia sul disegno di legge n. 463-B già presentato e non tenne conto della proposta cosicché della medicina legale non vi è alcun riferimento nel decreto di riassetto del servizio sanitario nazionale, né alcun accenno in proposito è contenuto nella legge di riforma della sanità.

Eppure con la legge n. 295 del 1990 si è dimostrato che la figura dello specialista ha dato i propri risultati laddove le presidenze delle commissioni di cui alla legge n. 118 del 1971 sono state affidate a specialisti in medicina legale. Infatti a fronte di un incremento dei benefìci economici il relativo capitolo di spesa ha avuto un notevole ridimensionamento.

Le norme di attuazione del codice di procedura civile prevedono, al titolo II, capo II, sezione I (Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari) articolo 13, dove si tratta dell'albo dei consulenti tecnici, che « presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa ».

All'articolo 15 viene sancito che « possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una particolare materia ».

Al titolo III, capo V (disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza), articolo 146, si legge che « nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro ».

Le norme di attuazione del codice di procedura penale all'articolo 67 prevedono, tra l'altro, che « nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria ».

Per quanto detto, si chiede di voler approvare una legge che preveda che l'esercizio della medicina legale sia subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia mediante il corso di specializzazione della durata minima di anni quattro e che ogni attività definita medico-legale non possa essere svolta da medico che non sia in possesso del titolo di cui innanzi.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge il Ministro della sanità, sentita la Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA) ed il Sindacato degli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (SISMLA), emana, con proprio decreto, norme in deroga per i medici operanti in enti pubblici in attività confluenti nella specialità medico-legale sino ad esaurimento del personale attualmente in servizio e privo del titolo di cui innanzi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'esercizio della medicina legale è subordinato, oltre che al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, al possesso del diploma post-universitario di specializzazione in medicina legale.

ART. 2.

1. Ogni attività definita medico-legale non può essere svolta da un medico che non sia in possesso del titolo di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. In deroga agli articoli 1 e 2, possono svolgere attività di medicina legale in enti pubblici, limitatamente ai compiti di istituto, anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni medico-legali in qualità di dipendenti del Servizio sanitario nazionale o di un ente previdenziale, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DDL13-3800
Lire 500